



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 403 DEL 22 NOV. 2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." di Palermo per servizio accoglienza Minori - Prenotazione impegno di spesa

L'anno duemila sedici il giorno ventidue del mese di novembre in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannela
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

	pres.	ass.
- Sindaco	X	
- Assessore		X
- Assessore		X
- Assessore	X	
- Assessore	X	
- Assessore	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996 e la conseguente Circolare dell'Assessorato agli Enti Locali n. 8 del 27 giugno 1996, hanno definito gli schemi di convenzione-tipo, distinti per tipologia di utenza, che i Comuni dell'Isola devono seguire per disciplinare i rapporti con gli enti assistenziali;

VISTO lo schema di convenzione della Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." con sede legale a Palermo nel Cortile Dabbene, n. 1, che gestisce la Casa Famiglia "Nuova Vita" sita a Palermo;

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata a decorrere da ottobre 2016 e fino a dicembre 2017 ed è escluso il rinnovo tacito;

RITENUTA la suddetta convenzione conforme allo schema di convenzione-tipo, categoria Comunità Alloggio per minori, di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 158 del 4 giugno 1996,

TENUTO CONTO che la Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." di Palermo, risulta iscritta all'Albo Regionale, ai sensi della L.R. n. 22/86, al n. 3734 del 31/07/2013, nella sezione Minori - Tipologia Casa Famiglia;

VISTO che con provvedimento dirigenziale n. 129 del 23/02/2016 (CIG Z4518864EA), si era provveduto, nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione, all'impegno di spesa delle somme occorrenti per l'anno 2016 per il ricovero del minore C.C., a decorrere dal 29/01/2016, quantificate presumibilmente in € 27.832,58, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio dell'anno 2016, dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 25.309,00 nell'anno 2016 e per € 2.523,58 nell'anno 2017;

VISTO che con provvedimento dirigenziale n. 158 del 01/03/2016 (CIG ZBF18A79D6), si era provveduto, sempre nelle more dell'approvazione dello schema di convenzione, all'impegno di spesa, delle somme occorrenti per l'anno 2016 per il ricovero del minore R.S., quantificate presumibilmente in € 30.111,98, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio dell'anno 2016 dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 27.588,40 nell'anno 2016 e per € 2.523,58 nell'anno 2017;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa delle somme occorrenti per l'anno 2017, quantificate presumibilmente in € 60.166,97, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017, dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 55.719,81 nell'anno 2017 e per € 5.047,16 nell'anno 2018;

RITENUTO, quindi necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con la Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." con sede legale a Palermo nel Cortile Dabbene, n. 1, per l'accoglienza di n. 2 minori;

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d'ufficio, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (DURC);

CONSIDERATA la necessità dell'adozione dei provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione da parte del Settore competente, al fine di dare attuazione, sotto il profilo gestionale, alla volontà dell'Amministrazione Comunale;

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO l'art. n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende ripetute e trascritte:

- 1) **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere da ottobre 2016 e fino a dicembre 2017, della Società Cooperativa Sociale "CO.GI.P.S." con sede legale a Palermo nel Cortile Dabbene, n. 1, per l'accoglienza di n. 2 minori;
- 2) **PRENOTARE**, le somme occorrenti per l'anno 2017, quantificate presumibilmente in € 60.166,97, a carico della Missione 12 - Programma 07 - Titolo 1 - Macro aggregato 104 del bilancio pluriennale 2016/2018, relativamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2017, dando atto che, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, la somma è esigibile per € 55.119,81 nell'anno 2017 e per € 5.047,16 nell'anno 2018;
- 3) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore competente l'adozione degli atti gestionali di competenza per dare esecuzione alla presente delibera.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione in conformità all'art. 12 (1° comma) della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive



L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R.
44/91

Castelvetro, li **22 NOV 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ a _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10°
giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E GLI ENTI GESTORI DI
COMUNITÀ-ALLOGGIO PER MINORI

L'anno il giorno del mese di nei locali del Settore Servizi
al Cittadino

TRA

l'Amministrazione Comunale di Castelvetro, codice fiscale n. 00296480817, d'ora in avanti designata con il termine «ente locale», per la quale interviene il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dott., nella sua qualità, autorizzato alla stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - così come introdotto nell' Ordinamento Regionale giusta legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 -

E

L'Ente assistenziale Società Cooperativa Sociale CO.G.I.P.S. a r.l. con sede in Palermo nel Cortile Dabbene, al n. 1, codice fiscale n. 03398940829, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di «ente contraente», rappresentato dal sig. Scrivano Salvatore Cesare nato a () il, C.F., in qualità di legale rappresentante della predetta comunità-alloggio, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con R.S. n. 1211 del 31/07/2013 al n. 3734, nella sezione Minori – Tipologia Casa Famiglia:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata, avente le caratteristiche appresso specificate, i minori di sesso maschile e femminile, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile ed a seguito della delibera di autorizzazione della Giunta Municipale di Castelvetro.

Art. 2

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 6 minori di età compresa tra 0 e 6 anni.

Art. 3

La comunità alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 responsabile comunità;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;
- n. 1 assistente sociale;
- n. 1 psicologo;

nonché, anche se in rapporto di consulenza n. 1 infermiere professionale.

Il personale assunto con rapporti di lavoro subordinato sarà utilizzato in base all'effettiva necessità operativa ed in ragione al numero effettivo degli ospiti accolti in comunità.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.



L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si ritenga possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.)

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall' A S P competente per territorio.

Art. 11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori

E, altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 12

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente una retta giornaliera complessiva di € 27,14, escluso IVA al 5%, ed € 1.562,07 quota fissa mensile, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art. 13

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa o successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile

Art. 14

La presente convenzione ha la durata di anni due (2) a decorrere dal ____ ____ salvo quanto prescritto dal precedente art. 13.

E' escluso il rinnovo tacito. L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione

L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente

Art. 15

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione.

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;

- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 16

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile

Art. 17

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati all'approvazione dell'Amministrazione Comunale

Art. 18

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Palermo.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

L'ente locale

Co.Gi.P.S.

Salvatore Cesare Scivano
Amministratore Unico


